



22970-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente -
MARIA TERESA BELMONTE
ALESSANDRINA TUDINO
PAOLA BORRELLI
MATILDE BRANCACCIO - Relatore -

Sent. n. sez. 1094/2022
UP - 28/04/2022
R.G.N. 23568/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile

RITENUTO IN FATTO

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila con cui, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 18.10.2017, appellata dalla parte civile, (omissis) è stato dichiarato responsabile ai soli effetti civili e condannato al risarcimento del danno in favore di (omissis), in relazione al reato di diffamazione aggravata, poiché, in qualità di sindaco del comune di L'Aquila, nel corso di un'intervista resa al direttore del quotidiano online (omissis), pubblicata il (omissis), offendeva la reputazione della persona offesa definendola "elusore fiscale", affermando precisamente: (omissis)

(o m i s s i s)

In primo grado, l'imputato è stato assolto applicando la causa di non punibilità del "fatto ingiusto altrui" prevista dall'art. 599, comma secondo, cod. pen., poiché l'espressione "elusore fiscale" utilizzata nei confronti della persona offesa porta in sé un chiaro significato di disvalore sociale, tuttavia essa doveva essere ricollegata alle dichiarazioni che il giorno precedente aveva reso lo stesso (omissis) nel corso di una conferenza stampa, in cui, riferendosi all'operato dell'imputato, aveva affermato: (omissis)
(omissis)
(omissis), proseguendo con un'allusione piuttosto chiara all'erroneità della scelta politica fatta dal sindaco del segretario generale del comune di (omissis), colpito da un provvedimento di sospensione cautelare dall'ufficio per una vicenda legata ad un "concorso truccato".

2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge ed erronea applicazione della causa di non punibilità del fatto ingiusto altrui, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente censura l'opzione interpretativa secondo cui la causa di non punibilità della provocazione prevista dall'art. 599, comma secondo, cod. pen. non potrebbe operare a fronte di un fatto costituente esercizio del diritto di critica: a tale indirizzo ermeneutico ha fatto riferimento il giudice di secondo grado, violando il significato della disposizione normativa ed ignorando l'esistenza di una diversa tesi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la scriminante in esame opera anche se il fatto ingiusto altrui, pur non integrando un illecito penale o civile, realizza la violazione di regole di civile convivenza.

In ogni caso, la condotta della parte civile, analizzata nel ricorso, con cui si ripercorrono tutti i passaggi dell'intervista "provocatoria", non potrebbe iscriversi nell'esercizio del legittimo diritto di critica, poiché configurerebbe essa stessa una diffamazione nei confronti dell'imputato, risolvendosi in attacchi gratuiti nei suoi confronti, accusato di essere persino il responsabile "politico" delle vicende giudiziarie in cui era stato coinvolto il segretario comunale da lui nominato, peraltro solo diversi anni dopo la nomina.

3. Il PG ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile.

3.1. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali si riporta al ricorso condividendo le argomentazioni anche del PG, enunciate nella sua requisitoria.

3.2. La parte civile ha depositato un'ampia memoria e note conclusive, ribadendo la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e sottolineando come non vi sia alcun contrasto tra tesi differenti nella giurisprudenza di legittimità, a dispetto di quanto ha eccepito l'imputato ricorrente, circa la rilevanza della provocazione derivata dal fatto ingiusto altrui in tema di diffamazione.

3.3. Inoltre, il difensore della parte civile ha fatto pervenire anche una memoria di replica alla requisitoria del PG, con cui, tra l'altro, evidenzia come non possa essere riproposta la questione relativa alla carica diffamatoria dell'espressione utilizzata dall'imputato nei confronti della persona offesa, indicata come "elusore fiscale", poiché coperta dal giudicato, non avendo il ricorrente appellato la sentenza di primo grado che lo aveva assolto solo in virtù dell'operare della causa di non punibilità ex art. 599, comma secondo, cod. pen., riconoscendo, tuttavia, l'idoneità della locuzione verbale a ledere la reputazione altrui.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Anzitutto, va preliminarmente ribadito che, nella specifica materia della diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749); Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Rv. 278145). Spetta, dunque, al Collegio verificare la portata diffamatoria della condotta denunciata dalla persona offesa dal reato.

Né può essere opposto a tale perdurante sindacato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in punto di sussistenza della oggettiva carica diffamatoria delle espressioni utilizzate nei confronti della parte civile, poiché la sentenza di assoluzione non era stata impugnata dall'imputato, assolto per la ritenuta configurabilità della causa di non punibilità della provocazione prevista dall'art. 599, comma secondo, cod. pen., appellata soltanto dalla parte civile.

La Cassazione, infatti, fin tanto che rimane aperto il sindacato sul fatto diffamatorio, qualunque sia l'esito decisivo cui è pervenuto il giudice di merito, conserva il sindacato sulla sussistenza della materialità della condotta contestata.

3. Nel caso di specie, le espressioni ritenute cariche di portata diffamatoria e lesiva dell'altrui reputazione in realtà sono coperte dalla scriminante del diritto di critica politica, che rappresenta una delle manifestazioni più ampie della libertà di espressione del pensiero, che trova un punto di emersione nella disposizione prevista dall'art. 51 cod. pen.

Ed infatti, l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, mentre la sua operatività s'infrange soltanto dinanzi alla genericità di tali espressioni ed alla loro non ricollegabilità a specifici episodi, sì da poter essere considerate gratuitamente espressive di sentimenti ostili (Sez. 5, n. 48712 del 26/9/2014, Magistà, Rv. 261489; Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020, dep. 2021, Damascelli, Rv. 280809).

In altre parole, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui le espressioni vengono utilizzate (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 17243 del 19/2/2020, Lunghini, Rv. 279133; Sez. 5, n. 37397 del 24/6/2016, C., Rv. 267866).

3.1. Orbene, la lettura diretta delle frasi contestate come diffamatorie e pronunciate dal ricorrente evidenzia la loro continenza rispetto al contesto della loro emersione, contesto che si nutre, ovviamente, non soltanto della manifesta divergenza politica esistente tra querelante e querelato, ma anche della contiguità temporale e della contrapposizione tra loro su specifici temi, desumibile dal confronto tra le dichiarazioni rese dalla parte civile il giorno prima all'indirizzo del sindaco avversario e attuale ricorrente e, appunto, quelle pronunciate da quest'ultimo in risposta a tali prime affermazioni.

Si tratta di un'ipotesi già tipizzata nell'esperienza interpretativa di legittimità, che si riferisce al caso in cui vi siano reciproci "botta e risposta" in una dimensione spazio-temporale di contiguità.

In simili fattispecie, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione e legati ad un "botta e risposta" che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione (Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Fava, Rv. 269093, in una fattispecie di "botta e risposta" giornalistico).

Alla luce di tale condiviso approdo ermeneutico, la fattispecie in esame appare sicuramente rientrare in quel cono d'ombra disegnato dalla garanzia riservata dall'ordinamento costituzionale e penale al diritto di manifestazione libera del pensiero, anche e soprattutto critico, attraverso l'esimente prevista dall'art. 51 cod. pen.: le frasi pronunciate dall'imputato si ricollegano strettamente a quelle della parte civile, registrate il giorno prima, in una dimensione unica di reciproca critica politica, senza dubbio conflittuale e dai toni spiccatamente aspri, sebbene mai collegabili ad un'ostilità personale preconcetta, trattandosi di dichiarazioni che mettono al centro pur sempre il mandato politico dei due protagonisti e, al più, si spingono a dubitare, ancora reciprocamente, delle personali capacità professionali.

E tuttavia, anche tale ultimo, rilevante aspetto della critica politica reciprocamente sviluppatasi tra il ricorrente e la parte civile - e cioè l'accusa di scarsa capacità professionale prima ancora che politica - si tiene all'interno di quei confini di continenza espositiva e di contesto argomentativo e non deborda in argomenti personalistici, aggressivi della sfera intima altrui: anche l'espressione "elusore fiscale" non vive di vita propria ed autonoma ma si iscrive in una considerazione sulle asserite scarse capacità professionali della parte civile che la colora di un senso paradossale, quasi fosse un argomento retorico (per descrivere, in modo sarcastico, l'inverosimiglianza di una così grave incapacità professionale imprenditoriale della parte civile, appunto).

In conclusione, la diffamazione deve ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. ed è per tale ragione che, anzitutto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, che non ha scrutinato la fattispecie alla luce dei principi giurisprudenziali già enunciati, laddove il fatto non costituisce reato per l'operare della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica in favore del ricorrente.

3.2. Non è ultroneo precisare, a suggello della ricostruzione sin qui svolta, che il contesto reciprocamente conflittuale esistente tra il ricorrente e la parte civile, già descritto nei suoi aspetti essenziali e sfociato nell'episodio unico delle dichiarazioni oppositive e di aspra critica dell'uno rispetto all'altro, si presterebbe di per sé anche ad avvalorare la (già ritenuta in primo grado) ricorrenza della causa di non punibilità della provocazione, prevista dall'art. 599, comma secondo, cod. pen., qualora volesse ritenersi l'ingiustizia del fatto subito dalla parte civile, piuttosto che la scriminante, di portata più ampia

dell'esercizio del diritto di critica politica, che esclude la stessa illiceità delle dichiarazioni profferite dal ricorrente.

Ed infatti, detta causa di non punibilità sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 43637 del 24/4/2015, Caputo, Rv. 264924).

La giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata, peraltro, secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen., non costituisce "fatto ingiusto", rispetto alle offese poi indirizzate alla persona offesa e riferite al suo aspetto fisico, la condotta della stessa vittima della diffamazione, la quale, durante una conferenza stampa, quale difensore civico, esercitando il proprio diritto di critica politica, abbia fatto riferimento alla condanna dell'autore della diffamazione per il reato di associazione mafiosa (Sez. 5, n. 27922 del 22/2/2018, Cito, Rv. 273229), evidentemente nasce dall'esigenza – più volte rappresentata anche dal Collegio – di non poter considerare coperte dalla esimente della "provocazione" quelle condotte che si risolvono in un argomento di attacco personale al diffamato nei suoi aspetti individuali, scollegandosi dallo specifico contesto in cui sorge la *querelle* politica.

Inoltre, sussistono gli elementi della "reale contiguità temporale" e del collegamento causale tra reazione e fatto ingiusto altrui, che la giurisprudenza pone quali presupposti per l'esimente della provocazione in tema di diffamazione (cfr. Sez. 5, n. 30502 del 16/5/2013, Quaretti, Rv. 257700; Sez. 5, n. 39508 del 11/5/2012, Grassi, Rv. 253732).

4. Deve concludersi, dunque, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata poiché il fatto non costituisce reato, nulla dovendo statuirsi in ordine alla richiesta di rifusione delle spese genericamente proposta dalla parte civile, che è soccombente nel giudizio.


P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 28 aprile 2022.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Grazia Rosa Anna Miccoli

